



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASARANO POLO 3 "Galileo Galilei"

Piazza San Domenico - 73042 CASARANO (LE)

Tel. 0833/514494 e-mail: leic861002@istruzione.it PEC: leic861002@pec.istruzione.it

www.polo3casarano.gov.it C.F. 90018430752 - Cod. MIUR: LEIC861002

Casarano, fa fede la data del protocollo

**Ai Sigg. Genitori degli Alunni
Scuola Secondaria di Primo grado**

I.C. Statale Casarano Polo 3
Prot. 0000003 del 02/01/2020
04 (Uscita)

Al sito Web

**OGGETTO: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni nella Scuola
Secondaria di Primo grado - Informativa.**

Gent. mi Genitori,
con la presente si comunicano le principali indicazioni, in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, introdotte dal D. lgs. N. 62 del 13/04/2017 (attuativo della Legge del 13/07/2015 n.107), dal D.M. 741/2017 e D.M. 742/2017 (entrambi del 03/10/2017) e dalla Nota Miur Prot. N. 1865 del 10/10/2017. Si invitano, dunque, le SS.LL. a prenderne visione e a restituire, debitamente firmata, la parte sottostante al **docente coordinatore della classe entro il 18/01/2020.**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI)

✂ -----

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA

dell'Istituto Comprensivo Statale Polo 3 "GALILEO GALILEI" - CASARANO

I sottoscritti, _____ e _____, genitori dell'alunno/a _____, frequentante la classe _____, sez. _____, del plesso di _____ della Scuola Secondaria I grado dell'Istituto Comprensivo Polo 3 "Galileo Galilei" di Casarano, dichiarano di aver preso visione della Circolare Prot. n. _____ del _____, con la quale si informano i genitori in materia di Valutazione degli apprendimenti e del comportamento, nonché di quanto previsto relativamente agli Esami di stato conclusivi del primo ciclo, in base al D. Lgs. n. 62/2017, dai D.M. 741 e D.M. 742 del 03/10/2017 e dalla Nota Miur Prot. N. 1865 del 10/10/2017.

Data, _____

(firma) _____

(firma) _____

La valutazione nel primo ciclo di istruzione

- ha per OGGETTO il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni;
- ha FINALITÀ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze;
- è RIFERITA a ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo ed alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" (per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008);
- è ESPRESSA con voto in DECIMI; è integrata dalla descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto;
- è EFFETTUATA collegialmente dal Consiglio di classe; i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento o di arricchimento dell'Offerta formativa forniscono elementi di informazione su livelli di apprendimento conseguiti e interesse manifestato;
- la valutazione dell'INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA o attività alternative viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti;
- **La valutazione del COMPORTAMENTO viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola Secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.**

Ammissione alla Classe Successiva (Scuola Secondaria di primo grado)

- L'ammissione alla classe seconda e terza di Scuola Secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
- **L'Istituto Comprensivo Polo 3 "Galileo Galilei" ha deliberato i criteri per l'ammissione alla classe successiva per la scuola Primaria e Secondaria di I grado e agli Esami di stato. L'ammissione è consentita a condizione che:**
 - ❖ **L'alunno non abbia riportato alcuna insufficienza grave (voto 4)**
 - ❖ **L'alunno abbia riportato al massimo tre insufficienze non gravi (voto 5)**
- A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- **L'Istituto Comprensivo Polo 3 "Galileo Galilei" ha deliberato, ai sensi della normativa vigente, di adottare la strategia del "FERMO DIDATTICO" finalizzato al recupero in tutte le discipline, da effettuare nelle due settimane successive alla fine del Primo quadrimestre;**
- In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza;

- È abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico;
- È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4 commi 6 e 9 *bis* del DPR n. 249/1998).

Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di primo grado

- **È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (è consentito effettuare un numero massimo di assenze pari a n. 248 ore).** Il Collegio dei docenti ha deliberato (delibera n° 5 verbale n. 6 del 29/11/2019) eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Le deroghe deliberate riguardano:
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati
 - necessità di seguire terapie prolungate e programmate
 - situazioni di anni portatori di disabilità o di svantaggio di carattere socio-ambientale; in quest'ultimo caso è necessaria una relazione redatta dalla famiglia in cui si espongono le forme del disagio e comunque deve essere valutata dal consiglio di classe
 - eventuale permanenza all'estero delle famiglie.
- Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- L'ammissione agli Esami di stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 *bis*. del DPR n. 249/1998;
 - c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti citati.
- In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
- Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente scolastico preposto.

● LE PROVE D'ESAME

Le PROVE SCRITTE relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
 - 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
- La prova relativa alle **COMPETENZE DI ITALIANO** accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
 - La commissione predispone almeno tre terne di tracce (tra le quali viene sorteggiata una terna), formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

- La prova relativa alle **COMPETENZE LOGICO - MATEMATICHE** accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
- La commissione predispone almeno tre tracce, (tra le quali viene sorteggiata una terna) ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

- Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
- Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
- La prova relativa alle competenze nelle **LINGUE STRANIERE** accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curriculum e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
- La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
- La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione,

personaggi e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

- Il COLLOQUIO è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione.
- Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
- VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE
- La valutazione delle prove è effettuata attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza utilizzare frazioni decimali;
- Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali;
- Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato, la sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale, così calcolato e arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, è proposto alla commissione in seduta plenaria;
- L'esame di stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi; la valutazione finale può essere accompagnata dalla lode con deliberazione assunta all'unanimità della commissione su proposta della sottocommissione.

Valutazione ed esami di Stato degli alunni con disabilità e DSA

- La valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato, viene effettuata tenendo a riferimento rispettivamente il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP).
- Gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi; i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative e dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.
- Per gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi motivi documentati, in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi.
- Per quanto attiene allo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, tenuto conto del piano educativo individualizzato predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma;
- Gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI;
- Gli alunni DSA partecipano alle prove Invalsi;
- Gli alunni DSA sostengono le prove d'esame utilizzando, se necessario gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato, dei quale hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove ed usufruendo eventualmente di tempi più lunghi;
- Per gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera la sottocommissione individua modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta;

- Nel diploma finale rilasciato agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Certificazione delle competenze

- La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria finale di primo grado che hanno superato l'esame di stato;
- I modelli di certificazione sono adottati con provvedimento del Miur e allegati al Decreto Ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017;
- Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Pei;
- La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione predisposta e redatta dall'Invalsi in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove nazionali per Italiano e Matematica e da un'ulteriore sezione in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Invalsi (Scuola secondaria di primo grado)

- Le prove Invalsi non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo d'istruzione e **si svolgono nel periodo dal 01 al 30 aprile 2020** (verrà comunicata alle SS.LL., appena sarà resa nota all'Istituto, la finestra temporale predisposta da Invalsi per la somministrazione delle prove).
- Si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer;
- **Esse riguardano ITALIANO, MATEMATICA ed INGLESE** e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.
- **La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione agli Esami di stato;**
- I livelli in forma descrittiva conseguiti da ogni alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati a cura dell'Invalsi alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese;
- A seconda del numero di computer disponibile collegati a Internet, ciascun Istituto potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento della prova;
- La prova Invalsi di inglese è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua in coerenza con il livello A2 QCER, così come descritto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum; la prova riguarda la comprensione della lingua scritta (*Reading*) e orale (*Listening*) e l'uso della lingua;
- Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove predisposte dall'Invalsi;
- Per gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative e dispensative per lo svolgimento delle prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, si possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre l'esonero della prova stessa;
- Per gli alunni con DSA i docenti possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento; gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Ringrazio per l'attenzione.